

RISPOSTE A CONSIDERAZIONI ASSOLEADER BASILICATA AVANZATE CON NOTA N. 221510 DEL 12.11.2008

Osservazione n. 1:

Riferimento bando: Paragrafo 3 – aree ammissibili

In continuità con l'esperienza precedente, la Regione Basilicata ha confermato anche per il periodo 2007-2013 l'approccio LEADER sulle medesime aree interessate dall'Iniziativa Comunitaria LEADER+ 2000-2006, ricomprendendovi anche il comune di Melfi nell'area Vulture-Alto Bradano, e quello di Maratea nell'area Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino e Sarmiento, in considerazione della prevalente vocazione agricola e forestale dei loro territori.

Richiesta chiarimenti/osservazioni

In virtù della esclusione dei Comuni di Policoro e Scanzano Jonico, nonché di tutto il territorio a valle della SS 106, risulta importante chiarire la possibilità di interagire, per i territori dell'immediato entroterra, con i territori costieri per quanto attiene le azioni di promozione, valorizzazione, etc.

Risposta:

I comuni di Policoro e Scanzano Jonico, nonché tutto il territorio a valle della SS 106 rimane escluso dai benefici dell'approccio LEADER perché si tratta di "Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata". Nulla osta, però, a che il GAL competente per territorio, pur escludendo tali aree dai benefici diretti derivanti dall'applicazione dell'approccio LEADER, possa prevedere in esse, utilizzando la loro maggiore attrattività, azioni di promozione e valorizzazione del territorio LEADER situato a monte, senza per questo apportare la modifica richiesta da Assoleader Basilicata.

Il tutto, però, deve chiaramente risultare nel PSL proposto, anche al fine di valutarne al meglio l'integrazione e la complementarietà.

Osservazione n. 2:

Riferimento bando: Paragrafo 5 – Requisiti di ammissibilità dei GAL
Paragrafo 9 – Documentazione da presentare in risposta al bando (lettera a).
I GAL che si candideranno ad attuare una strategia di sviluppo locale cui territori di propria competenza, dovranno soddisfare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni:

E' ammessa la partecipazione di altri soggetti privati, anche aziende di servizi e/o di produzione che, però, non dovranno superare complessivamente il 10% del capitale sociale.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, tali altri soggetti privati, qualora assumano la carica di amministratore del GAL, ovvero, nel caso di soggetti giuridici, siano rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAL, non potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PSL, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL.

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

E' importante chiarire se, anche per i partenariati già qualificati per le iniziative Leader, per i soggetti privati vale la regola del complessivo 10% del capitale sociale. E' importante, inoltre, chiarire se gli Istituti bancari e/o di credito e/o assicurativi, le Società senza scopo di lucro e le Organizzazioni di Produttori rientrano nella classificazione di "altri soggetti privati". Per i Gal già esistenti, inoltre, non appare possibile rispettare il principio di non superamento del limite del 10% di capitale sociale in capo ad altri soggetti privati. Infatti i Gal già esistenti non possono giuridicamente "imporre" a soci in regola con il versamento delle quote la cessione di capitale sociale per ridurre la loro partecipazione.

Risposta:

A prescindere che si tratti di un nuovo GAL o di un GAL proveniente da una precedente esperienza LEADER, i requisiti sono quelli elencati dal punto 1) al punto 5) e, relativamente alla composizione del partenariato, quelli dal punto 1.a) al punto 1.e).

Conseguentemente, il limite del 10% alla partecipazione di altri soggetti privati, anche aziende di servizi e/o di produzione, vale per tutti i GAL.

Non concorrono a tale limite del 10% le banche e gli altri istituti di credito in quanto inseriti tra i criteri di selezione come elementi valutati positivamente.

Non concorrono al suddetto 10% neanche i privati che non svolgono attività di impresa finalizzata all'offerta di beni e/o servizi sul mercato, indipendentemente dalla veste giuridica assunta.

In merito ad eventuali situazioni di incompatibilità e/o sovrapposizione e/o conflitti di interesse, la regione ha inteso assumere la posizione espressa nel PSR e ribadita nel bando, sia per rispondere a indicazioni in tal senso già espresse dalla Commissione europea, anche a seguito dell'audit che ha interessato in Basilicata anche il Programma LEADER+ 2000-2006, sia per assicurare la massima trasparenza nella fase di attuazione dell'approccio LEADER.

Sia la composizione del partenariato, sia il peso delle imprese private, limitata complessivamente al 10% del capitale sociale, sia gli accorgimenti finalizzati ad evitare fenomeni di sovrapposizione e/o incompatibilità e/o conflitti di interesse, rispondendo ad uno degli obiettivi regionali dell'approccio LEADER

(miglioramento dei partenariati locali, sia in relazione alla loro composizione e rappresentatività, che in ...) sono esplicitamente previsti dal PSR approvato dalla Commissione europea con propria decisione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.

Si ricorda, infine, che il bando costituisce di fatto *lex specialis*, alla quale tutti i soggetti che intendono partecipare devono attenersi.

Osservazione n. 3:

- Riferimento bando:* Paragrafo 6 – Requisiti di ammissibilità dei PSL
- *definizione di idonee procedure per la selezione dei fornitori di beni e servizi dei GAL, in conformità con la normativa vigente;*
 - *procedure di gestione, monitoraggio e controllo compatibili e coerenti con i regolamenti comunitari vigenti e con le procedure adottate, ovvero in corso di adozione, da parte dell'Autorità di Gestione del PSR (AG) e dell'Organismo Pagatore (OP);*

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

Affinché i Gal possano impegnarsi a definire idonee procedure nel rispetto della normativa vigente è opportuno, come indicato al punto precedente, che non vi siano vincoli non contemplati dalle norme.

Con riferimento all'utilizzo di procedure di gestione con le procedure IN CORSO DI ADOZIONE, risulta impossibile impegnarsi a priori a rispettare dettami e procedure che ad oggi non si conoscono.

Risposta:

Con il bando vengono approvate anche le procedure attuative dell'approccio LEADER, cui i GAL devono attenersi nell'attuazione dei PSL. Le procedure attuative contengono tutte le indicazioni necessarie a permettere la elaborazione e valutazione dei GAL e dei PSL, nonché l'avvio e l'attuazione dei PSL per la parte in capo ai GAL. Il rinvio ad ulteriori procedure in corso di adozione da parte dell'AG, per quanto si riferisce al sistema di gestione e monitoraggio, e dell'OP per quanto attiene ai controlli propedeutici ai pagamenti da questo effettuati, è d'obbligo in quanto tali sistemi sono in corso di perfezionamento, soprattutto in relazione all'ARBEA, da poco riconosciuto dalla UE quale Organismo Pagatore anche per le misure di sviluppo rurale, tra le quali rientra l'approccio LEADER. I GAL devono solo dichiarare sin d'ora l'impegno ad uniformarsi a tali procedure che, essendo previste dai regolamenti comunitari e dovendo ad essi conformarsi, sono obbligatorie per i GAL.

Osservazione n. 4:

Riferimento bando: Paragrafo 8 – Periodo di eleggibilità delle spese
Fatta eccezione per le spese di cui alla sottomisura 4.3.2 – Acquisizione di competenze, eleggibili dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, tutte le altre spese sono ammissibili a partire dalla data di approvazione dei PSL e fino alla data limite fissata dalla Regione Basilicata nella convenzione sottoscritta con i GAL.

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

Occorre ammettere alla rendicontazione, alla data di pubblicazione del Bando Leader, anche le spese di cui alle sottomisure 4.3.1 (Funzionamento del Gal) e 4.3.3 (Animazione), perché indispensabili, da una parte ad assicurare la continuità dei rapporti con le professionalità esistenti, dall'altra, ad assicurare le necessarie azioni di coinvolgimento e concertazione delle collettività locali per la elaborazione del nuovo PSL.

Risulta impensabile che le spese, per i Gal di vecchia costituzione, siano ammissibili a far data dall'Approvazione del PSL. Da cronoprogramma si evidenzia infatti che l'Approvazione non avverrà prima di Settembre 2009. Per cui, mentre da un lato si chiede ai Gal di dichiarare sin d'ora la struttura e l'organico, dall'altro li si mette in condizione di licenziare il personale attualmente assunto, sperando di trovarlo ancora in cerca di occupazione a settembre 2009.

Inoltre a pg. 25 in seguito si dice anche che bisogna contrattualizzarli dopo l'approvazione del PSL, legalizzando un operato assolutamente scorretto e immorale nei confronti di chi lavora. Se pur si considera la regola del CUT OFF per la quale non si ammettono nuove spese se prima non si sono concluse le vecchie, nulla osta che si possa dire che per i Gal già costituiti le spese sono ammissibili successivamente alla presentazione del rendiconto finale del Leader+.

Ciò anche in considerazione della necessità, onde evitare il disimpegno della prima annualità.

Risposta:

Con DGR n. 2136 del 29 dicembre 2008, pubblicata sul BUR n. 61 del 30 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato una modifica del punto 8 del bando - Periodo di eleggibilità delle spese - che è stato così riformulato:

<<Le spese sostenute a valere sui PSL 2007-2013 sono eleggibili a partire dalla data di approvazione dei PSL e fino alla data limite fissata dalla Regione Basilicata nella convenzione sottoscritta con i GAL.

In deroga al paragrafo precedente, le spese di cui alla sottomisura 4.3.2 - Acquisizione di competenze, sono eleggibili dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, e, limitatamente ai GAL già esistenti, le spese relative alla sottomisura 4.3.1 – funzionamento del GAL, sono eleggibili a partire dal giorno successivo alla chiusura dei PSL 2000-2006, attestata sul Sistema Informativo regionale SIRLEADER. Tali spese potranno essere riconosciute solo se riferite ad un PSL successivamente approvato>>

Osservazione n. 5:

Riferimento bando: Paragrafo 9 – Documentazione da presentare in risposta al Bando. Lettera a)
Situazione patrimoniale con particolare riferimento al versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci;

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

Ciò che si chiede in relazione ai soci è contenuto nel libro soci richiesto al precedente punto.

Risposta: **Se le informazioni relative al versamento delle quote sociali sono contenute nel libro dei soci, è sufficiente evidenziare questa condizione.**

Osservazione n. 6:

Riferimento bando: Paragrafo 10 – Piani di Sviluppo Locale e Misure attivabili.
Per i progetti di cooperazione interterritoriale è obbligatoria la partecipazione di almeno due GAL della Regione Basilicata selezionati per l'attuazione delle strategie locali in ambito Asse LEADER, e di almeno un GAL di un'altra regione italiana selezionato nell'ambito del rispettivo PSR per l'implementazione dell'Asse 4. Per i progetti di cooperazione transnazionale si prevede la partecipazione di almeno un GAL della Regione Basilicata, selezionato per l'attuazione delle strategie locali in ambito LEADER, di almeno un GAL di un'altra Regione italiana e di almeno un GAL di un altro Stato Membro, anch'essi selezionati per l'attuazione delle strategie locali in ambito LEADER.

La Misura 4.3 è suddivisa... (si faccia riferimento anche all'allegato 7 Spese ammissibili, paragrafo 6)

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

Si richiede la possibilità di sviluppare progetti di cooperazione interterritoriale anche solo fra Gal Lucani.

In riferimento alla Misura 4.2 non si comprende perché sia obbligatoria, nella cooperazione interterritoriale, la partecipazione di almeno 2 Gal della Regione Basilicata, né tanto meno perché nella cooperazione transnazionale debba essere obbligatoria la partecipazione di almeno 1 gal italiano.

In riferimento alla suddivisione del 18% attribuito alle spese di funzionamento, considerato il lungo periodo di operatività e le risorse disponibili, si ritiene di lasciare maggiore autonomia in capo al Gal in rapporto alla scelta dei ruoli e delle funzioni, fermo restando il rispetto delle norme contrattuali.

Di conseguenza dovranno essere riviste, alla luce di quanto su esposto, le griglie di valutazione di cui alla lettera A.d., proponendo che siano tenuti in considerazione requisiti meritocratici più che meramente accademici (esperienza vs. titolo di studio)

Risposta:

Progetti di cooperazione:

la partecipazione minima di altri GAL (della stessa Regione Basilicata, di altre regioni italiani, di altri Stati Membri) è stabilita nel PSR (paragrafo 5.3.4.2) approvato dalla Commissione europea con propria decisione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008 e, pertanto, non modificabile.

Misura 4.3.

limiti alle risorse finanziarie delle sottomisure:

Analogamente al punto precedente, anche la distribuzione finanziaria tra le diverse sottomisure della Misura 4.2 è stabilita nel PSR al paragrafo 5.3.4.3 e non è modificabile.

Struttura del GAL:

In conformità al Reg (CE) 1698/2005 (articolo 62, par. 2) il PSR delle Basilicata prevede, tra i requisiti di ammissibilità, che i GAL dimostrino <<capacità e competenza nella gestione (tecnica, amministrativa e finanziaria) dei fondi pubblici, con particolare riferimento ai fondi comunitari>>. Nel definire le procedure attuative dell'asse LEADER, e per rafforzare questo aspetto, l'AG del PSR ha previsto la struttura minima dei GAL così come riportata nel

paragrafo 4.4 – Organigramma funzionale del GAL – delle Procedure attuative dell’asse 4 LEADER (allegato 1 al bando per la selezione dei GAL e dei PSL), che costituisce anche criterio di selezione dei GAL, cui viene riconosciuto il 25% del punteggio complessivo.

Per i motivi sopra richiamati, quindi, non è possibile modificare la composizione della struttura minima dei GAL impegnati nell’attuazione.

L’impossibilità di <<assommare più funzioni in capo ad una stessa funzione>>, ovvero ad una stessa persona, deriva dalla necessità di separare funzioni tra di esse autonome ed indipendenti, come, appunto, quelle del Direttore Tecnico del PSL, del Responsabile Amministrativo e Finanziario, del Certificatore esterno e dell’Animatore.

Leggendo il già richiamato paragrafo 4.4 delle procedure attuative dell’Asse 4 LEADER, infatti, emerge con chiarezza che i compiti di gestione tecnica ed amministrativa assegnati ad alcune figure (Direttore Tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario) sono incompatibili con quelli di controllo assegnate ad altre figure (Certificatore esterno, Animatore).

La scelta regionale, infine, prevede che tali funzioni vengano poste in capo a persone fisiche e non giuridiche.

Osservazione n. 7:

Riferimento bando: Paragrafo

Paragrafo 14 - Criteri di selezione dei Gal e dei PSL

A) Caratteristiche dei Gal

A.a.2 - PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONI E/O ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA OPERANTI SUL TERRITORIO LEADER NEI VARI SETTORI (AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, INDUSTRIA, ETC.)

Tutte le Organizzazioni e/o Associazioni di categoria, agricole e non, operanti sul territorio partecipano al partenariato.

A.e – Rappresentanza legale in capo alla componente pubblica del partenariato

d. Networking tra i partenariati locali

f. Qualità del partenariato di cooperazione

Richiesta chiarimenti/osservazioni:

- 1. Sarebbe opportuno, anche in considerazione delle vigenti norme sul diritto societario, distinguere tra partecipanti al capitale sociale e partecipanti aderenti al PSL.*
- 2. Risulta importante chiarire se le Organizzazioni di Produttori rientrano in questa partecipazione.*
- 3. Non si comprende, al punto/tabella A.a.2 cosa si intenda per TUTTE LE ORGANIZZAZIONI di categoria.*
- 4. Le norme del diritto societario non prevedono che ci sia la nomina da parte di un soggetto pubblico. E' l'intera assemblea dei soci, composta da partners pubblici e privati che nomina CdA e/o Presidente.
Non si comprende dunque come dimostrare la rappresentanza legale in capo alla componente pubblica, atteso che potrebbe essere individuato quale Presidente anche un esterno al Gal e/o facente parte del partenariato sociale.*
- 5. Non si comprende cosa si intenda per partenariato locale: quali sono i partenariati locali considerati validi ai fini dell'assegnazione del punteggio.*
- 6. Alla luce delle osservazioni precedentemente fatte sulla cooperazione è opportuno rivedere la griglia di assegnazione del punteggio.*

Risposta:

Le risposte vengono esplicitate per punti, in corrispondenza dei punti elenchi relativi alle richieste chiarimenti/osservazioni.

- 1. Il PSR prevede esplicitamente ed esclusivamente i Gruppi di Azione Locale (GAL), aventi personalità giuridica, come soggetti abilitati a presentare i PSL. Conseguentemente, vengono valutati esclusivamente i requisiti di accesso ed i criteri di selezione dei GAL e dei soci che partecipano al capitale sociale dello steso GAL.**
- 2. Relativamente alla possibilità di non far rientrare le Organizzazioni di produttori nel limite del 10% del capitale sociale, si rinvia alla risposta già fornita all'osservazione n. 2 sollevata da Assoleader Basilicata.**

3. Per “tutte le organizzazioni/associazioni di categoria ...” si intendono quelle costituite a tutela di particolari interessi collettivi riconducibili ad un gruppo omogeneo di lavoratori che gravitano per statuto ed oggetto sociale in una delle aree tematiche interessate dal PSR quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, etc.
4. Il PSR Basilicata 2007-2013 (paragrafo 5.3.4.1 – criteri di selezione) e, conseguentemente il bando per la selezione dei GAL e dei PSL, prevedono una premialità di punti 2 per quei GAL che avranno la rappresentanza legale in capo alla componente pubblica, dove per rappresentanza legale in capo alla componente pubblica si intende che il rappresentante legale deve essere espresso dalla componente pubblica. La Regione Basilicata ha scelto di premiare i GAL con rappresentanza legale pubblica per assicurare una maggiore garanzia ai territori. Circa la compatibilità tra le norme di diritto societario e le norme della *lex specialis* occorre chiarire che non vi è tra le stesse alcuna discrasia, dal momento che la Regione non ha imposto alcuna modalità di selezione del Presidente o del CDA, ma si è solo limitata a stabilire - in ossequio alla propria discrezionalità ed opportunità amministrativa – una griglia di punteggio premiale per quei GAL che riconosceranno alla componente pubblica del partenariato il compito di esprimere il rappresentante legale, ritenendo la stessa in grado di assicurare al meglio la gestione ed il controllo delle risorse e la rappresentanza dei territori. Si evidenzia, inoltre, che le norme del diritto societario non vietano la definizione di norme di autolimitazione negli statuti societari o negli atti costitutivi tali da consentire che la rappresentanza legale sia espressione della componente pubblica.
5. I partenariati locali sono tutti gli altri partenariati che operano sullo stesso territorio. Nel caso specifico della Basilicata, ad esempio, i PIT, i Patti Territoriali, nonché altri partenariati locali a vario titolo costituiti.
6. Poiché non sono modificabili le condizioni di accesso alla cooperazione, la griglia di valutazione non può essere modificata.

Osservazione n. 8:

Riferimento bando: **AII. 7 SPESE AMMISSIBILI**
Capitolo 5 pg. 25 – SPESE AMMISSIBILI SULLA 4.2
Capitolo 6 pg. 28 – SPESE AMMISSIBILI SULLA 4.3

Richiesta chiarimenti/osservazioni:
Non si comprende il perché della non uniformità con la misura 4.3 ovvero il 18% della quota pubblica.

E' impensabile la non ammissibilità delle spese per il Collegio Sindacale.

Risposta: ***Questione spese generali cooperazione***
Le spese generali della cooperazione sono considerate alla stessa stregua delle spese generali di un qualsiasi progetto, stimate nell'ordine del 12%.

Questione spese Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale è obbligatorio per legge solo per le società di capitale con capitale sociale superiore ad € 120.000,00. Il PSR ed il Bando prevedono come capitale sociale minimo € 100000,00 senza richiedere un capitale sociale maggiore. La normativa comunitaria non richiede l'obbligo del Collegio Sindacale ma, ritenendo necessario un controllo indipendente sulle spese a regia diretta del GAL, la Regione Basilicata, sull'esempio già introdotto con risultati molto positivi in altre regioni e/o per altri programmi, ha inteso assicurare tale controllo attraverso l'introduzione del "Certificatore esterno", premiando l'esperienza nella gestione dei fondi comunitari.

OSSERVAZIONI, DUBBI E RICHIESTE EMERSE DURANTE I SEMINARI INFORMATIVI

Trivigno:

Osservazioni e richieste formulate da Domenico Romaniello, Direttore del GAL Basento - Camastra.

Chiede se, ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione al criterio dei soci partecipanti, sono considerabili anche i soci che partecipano ad una società consortile che è già un partenariato pubblico-privato.

Risposta: una società consortile già costituita in forma di partenariato pubblico-privato, qualora partecipi ad un GAL va considerato come un unico socio.

Balvano:

Osservazioni e richieste formulate da Nicola Manfredelli, Presidente del GAL CSR. Si riporta solo una domanda rilevante ai fini del bando, tralasciando alcune osservazioni non rilevanti ai fini delle FAQ.

Domanda: la composizione minima della struttura del GAL così come riportata nel Bando e nelle Procedure attuative appare poco compatibile con le risorse finanziaria dei GAL "più piccoli".

Risposta: la dotazione minima assicurata a ciascuna area dovrebbe essere sufficiente ad assicurare le risorse per tutto il periodo di programmazione e lo sarà ancor di più se i GAL presenteranno un PSL di elevata qualità.
Si ricorda, inoltre, che le annualità di spesa rappresentano una soglia minima, e che nulla vieta ai GAL di spendere quote maggiori e chiudere in anticipo il proprio PSL. Performance superiori al minimo consentito, inoltre, se da una parte permettono di evitare il disimpegno, dall'altra possono costituire fattore premiante nel caso altri GAL non riescano a raggiungere il proprio target di spesa, aumentando la dotazione finanziaria dei GAL premiati, anche in riferimento alla Misura 4.1.

Castelluccio Inferiore: Nessuna richiesta/osservazione.

Bernalda: Interventi, osservazioni e richieste formulate da:
Salvatore Lobreglio, Direttore del GAL Cosvel.
Chiede se è possibile considerare le Organizzazioni di Produttori alla stregua delle associazioni di categoria.

Risposta: **si rinvia alla risposta n. 2 fornita in relazione alla osservazione n. 7 di cui alla richiesta di Assoleader Basilicata.**

Rapolla: Nessuna domanda rilevante ai fini del bando.

Guardia Perticara: Interventi, osservazioni e richieste formulate da:

Antonio Imperatrice, Presidente Comunità Montana Alto e Medio Agri.
Chiede chiarimenti in merito alla necessità di evitare la sovrapposizione dei bandi nelle aree Leader ed all'eventuale possibilità di utilizzare le risorse Leader per scorrere le graduatorie relative a bandi già pubblicati dall'AG.

Risposta: **In merito al pericolo di sovrapposizione, si ribadisce che, se una determinata azione del PSR è stata scelta da un GAL per il proprio territorio, il bando che pubblicherà il GAL (comunque a partire dagli analoghi bandi regionali) sarà l'unico bando, per quella operazione, su quel territorio.**

Ferrandina: Prima dell'avvio del seminario, Cristian Merli, Vice Presidente del GAL ALLBA e Presidente Assoleader Basilicata, e Marco De Lorenzo, Presidente del GAL Le Macine, evidenziano che non sarebbe legittima la previsione di una cessione automatica delle quote dalle Comunità Montane alle Comunità Locali

Risposta: **Sul punto si rileva che il rapporto tra le estinguate Comunità Montane e le costituite Comunità Locali deve inquadarsi nell'istituto della successione. Ai sensi, infatti, di quanto disposto dall'art. 70, comma 1, della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 11: “..... le Comunità Locali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi e nei rapporti patrimoniali delle Comunità medesime, subentrano nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione e per il territorio già di competenza delle Comunità Montane estinte”.**

Grassano:

Interventi, osservazioni e richieste formulate da:

Nicola Raucci, Direttore del GAL “Bradantica”

chiede se è possibile considerare tempi più lunghi per il perfezionamento del passaggio di quote da soci che vogliono cederle verso soci nuovi o esistenti, al fine di permettere la giusta composizione del partenariato, anche in relazione alla presenza dei privati.

Risposta: Con DGR n. 2136 del 29 dicembre 2008, pubblicata sul BUR n. 61 del 30 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha approvato una modifica del punto 5 del bando - *Requisiti di Ammissibilità dei GAL* - cui è stato aggiunto il paragrafo di seguito specificato:

<<Ai partenariati che propongono la propria candidatura e che, in sede di presentazione della domanda, motivino eventuali difficoltà nella messa a regime della composizione sociale, è consentito di perfezionare le relative procedure entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del Bando>>

In conseguenza di tale modifica, anche al fine di consentire la coerente attribuzione dei punteggi in relazione alla composizione del partenariato, il legale rappresentante del GAL deve allegare alla documentazione amministrativa una propria dichiarazione contenente l'elenco dei soci che intendono cedere, in parte o in tutto, le quote possedute e dei soci che intendono acquisirle.

Se il perfezionamento della compagine sociale non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del bando, il GAL sarà escluso dalla procedura di selezione..

**ULTERIORI RICHIESTE PERVENUTE ALL'ATTENZIONE
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR**

Nota del 27.11.2008 a firma del rappresentante legale del GAL ALLBA, Arch. Gaetano Mitidieri.

Si chiede <<se le associazioni culturali, ambientaliste, le cooperative, le società e le organizzazioni operanti sul territorio senza scopo di lucro possano essere esclusi dalla categoria "altri soggetti privati" in quanto operanti con finalità mutualistiche e/o di interesse collettivo>>.

Risposta: Si rinvia alla risposta già fornita all'osservazione n. 2 sollevata da Assoleader Basilicata.

Nota del 04.12.2008 a firma del Direttore del GAL COSVEL, Dott. Salvatore Lobreglio.

Si chiede:

1. *se il Responsabile Amministrativo può essere una società di consulenza, utilizzata nella precedente esperienza LEADER, che indica una persona fisica con i requisiti indicati nel Bando;*
2. *se, oltre al responsabile dell'animazione, anche il resto del team di animazione può essere individuato da subito e tutto il team possa consistere in n. 2 unità, di cui una funzione di Responsabile/Coordinatore. Si chiede, inoltre, se l'importo massimo di €/anno 30.000,00 possa essere riferito a tutto il team;*
3. *se è possibile documentare le spese relative alla progettazione del PSL attraverso una autofattura del GAL stesso.*

Risposta: Nel seguito si riportano le risposte con il medesimo ordine delle domande:

1. Come già ribadito nell'ultima risposta di cui all'osservazione n. 6 formulata da Assoleader Basilicata, la Regione ha scelto che anche la funzione di Responsabile Amministrativo venga posta in capo a persone fisiche e non giuridiche. Si rinvia alla risposta già fornita all'osservazione n. 2 sollevata da Assoleader Basilicata. Se, però, nella precedente esperienza LEADER il GAL ha avuto come Responsabile Amministrativo un soggetto giuridico che, a sua volta, per svolgere il proprio ruolo, ha utilizzato una persona fisica, è possibile, con giusta e motivata decisione dell'organo decisionale, confermare tale persona fisica, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, anche per il nuovo PSL 2007-2013;

2. Il numero delle unità che compongono il team di animazione dipende dalla dotazione finanziaria della sottomisura 4.3.3, ma il compenso del Coordinatore dell'animazione deve essere almeno di €/anno 30.000,00;

3. così come previsto nel capitolo 6.2.1 delle procedure attuative (Allegato 1 al bando) le spese devono essere comprovate da fatture rilasciate dal/dai fornitori del GAL. Pertanto, le spese relative alla progettazione possono essere documentate da fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, dei consulenti impegnati nella progettazione (spese dirette) e/o

da quota parte delle fatture, o altri documenti di valore probatorio equivalente, relative alle spese indirette (utenze, fitti, noli, etc.), comunque funzionali alla progettazione.